

La terza sezione del Consiglio di Stato deferisce all'Adunanza plenaria il quesito in ordine alla proponibilità, dinanzi al Consiglio di Stato, di un appello avverso una sentenza del T.a.r. per la Sicilia (sede di Palermo o sezione staccata di Catania), ai fini della corretta instaurazione di un rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ovvero se esso comporti la inammissibilità della impugnazione.

[Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 13 luglio 2022, n. 5921 – Pres. Corradino, Est. Ferrari](#)

Giustizia amministrativa - Ammissibilità dell'appello – Instaurazione rapporto processuale – Incompetenza - Riassunzione della causa - Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana – Deferimento all'Adunanza plenaria

È deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione di diritto:

“se l'appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) configuri una ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione e di conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell'art. 50 cod. proc. civ.” (1).

(1) I. – La vicenda procedimentale e contenziosa si è così articolata:

- a) con ricorso proposto dinanzi al Tar Sicilia, Sezione staccata di Catania, è stato impugnato il decreto con il quale il Questore di Catania, aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per carenza del requisito di un reddito minimo derivante da fonti lecite;
- b) con sentenza del [T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 271](#), il ricorso è stato respinto. L'interessato, quindi, ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

II. – L'iter argomentativo dell'ordinanza si è articolato come segue:

- c) l'appello, avente ad oggetto l'impugnazione di una sentenza del T.a.r. per la Sicilia, avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (d'ora in poi, anche C.g.a.) ai sensi dell'art. 100 c.p.a.-;
- c1) si tratta di disposizione questa non innovativa atteso che, già prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativa, l'art. 40, comma 2, l. [6 dicembre 1971, n. 1034](#) prevedeva che "l'appello contro le sentenze di tale tribunale [Tar Sicilia] è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana";
- c2) analoga disposizione è contenuta nell'art. 4, comma 3, del [d.P.R. dicembre 2003, n. 373](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato);
- d) il Consiglio di Stato, già a partire dalla [sentenza dell'adunanza plenaria n. 21 del 4 luglio 1978](#), ha affermato che l'appello contro una sentenza del T.a.r. per la Sicilia, erroneamente proposto innanzi al Consiglio di Stato, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non essendo applicabile l'istituto della *translatio iudicii*, né riconoscibile l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.-. Tali conclusioni sono state confermate dalla stessa adunanza plenaria con l'[ordinanza 19 novembre 2012, n. 34](#) (in *Foro it.* 2013, III, 5) e con la [sentenza 22 aprile 2014, n. 12](#) (in *News US*, 2014 e in *Giurisdiz. amm.* 2013, ant., 819), nonché dalle sezioni del Consiglio di Stato, con orientamento maggioritario ([sez. III, 1 giugno 2018, n. 3304](#); [3 maggio 2016, n. 1710](#); [sez. IV, 9 novembre 2015, n.5088](#); [sez. V, 17 giugno 2014, n. 3062](#) in *Rep. Foro it.* 2015, *Giustizia amministrativa*, n. 237);
- e) nonostante tale orientamento si sono registrati ancora due diversi indirizzi giurisprudenziali in ordine alle conseguenze derivanti da tale inammissibilità;
- e1) secondo un primo, prevalente orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 1993, n. 898 in *Rep. Foro it.* 2013, *Giustizia amministrativa*, n.° 1586; *idem*, 19 febbraio 1990, n. 103 in *Rep. Foro it.*, 1990, *Giustizia amministrativa*, n. 108), dalla radicale inammissibilità dell'appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza del T.a.r. per la Sicilia impugnata erroneamente avanti al Consiglio di Stato, in ragione del fatto che, con la proposizione di

un appello inammissibile, il potere di impugnazione si è definitivamente consumato;

- e2) un orientamento minoritario ([Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6091](#) in *Rep. Foro it.* 2013, *Giustizia amministrativa*, n. 312, in *News US*, 2013; *idem*, [sez. III, 16 aprile 2011, n. 2340](#) in *Rep. Foro it.* 2011, *Giustizia amministrativa*, n. 346) riteneva, invece, che l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avanti al Consiglio di Stato, incompetente funzionalmente a conoscere gli appelli contro le sentenze del T.a.r. per la Sicilia, non preclude la riassunzione del giudizio di appello avanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana. La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di competenza, secondo tale orientamento, non produrrebbe la consumazione del potere di impugnare, perché la parte appellante potrebbe, nel termine di legge, riassumere il giudizio avanti al C.g.a.;
- e3) seguendo tale indirizzo ermeneutico, nel vigore della precedente disciplina processuale, [Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2009, n. 4580](#) (in *Rep. Foro it.* 2010, *Giustizia amministrativa*, n. 901) aveva affermato che, in mancanza di una qualsiasi contraria previsione, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 50 c.p.c., secondo il quale, in caso di incompetenza del giudice adito, la causa prosegue davanti al giudice competente, qualora sia tempestivamente riassunta nel termine fissato dalla sentenza (di incompetenza) o, comunque, di sei mesi dalla sua pubblicazione;
- f) al fine di dirimere tale contrasto giurisprudenziale la terza sezione del Consiglio di Stato con [ordinanza 15 novembre 2013, n. 5443](#) (in *Rep. Foro it.* 2013, *Giustizia amministrativa*, n. 304) aveva rimesso all'adunanza plenaria la questione se il principio generale, secondo il quale dopo la declaratoria d'incompetenza del giudice adito il giudizio prosegue innanzi al giudice competente se riassunto nel termine di trenta giorni, possa trovare applicazione anche nel giudizio di appello, nel caso di ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato in luogo del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e viceversa, o se, invece, questo deve arrestarsi di fronte alla regola generale secondo cui l'impugnazione dichiarata inammissibile, anche se per difetto di competenza, comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata;
- f1) nella decisione è stato affermato che l'irreversibilità e irrimediabilità degli effetti processuali, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

dell'appello non assistita dalla *translatio iudicii*, era questione di estrema delicatezza, in un'ottica orientata al rispetto dei principi degli artt. 24 e 111 Cost., ove si consideri che la riassunzione del processo avanti al giudice competente è regola, anche nel nuovo processo amministrativo, intesa a salvaguardare la parte ricorrente dalla decadenza che inevitabilmente discenderebbe, altrimenti, *dall'error in procedendo* compiuto nella scelta del giudice territorialmente incompetente;

- f2) in tal senso milita anche la considerazione per l'azione in primo grado, l'individuazione del giudice competente è regolata (tanto in sede civile quanto in quella amministrativa) da norme relativamente complesse e in varie fattispecie di non sicura applicazione, che giustificerebbe la scelta del legislatore di conservare comunque gli effetti utili dell'atto introduttivo, quasi per una presunzione *ope legis* di "scusabilità dell'errore"; laddove in secondo grado l'individuazione del giudice competente è assolutamente univoca e l'eventuale errore della parte non presenta alcun margine di scusabilità;
- g) l'adunanza plenaria 22 aprile 2014, n. 12 (in *Rep. Foro it.* 2014, *Giustizia amministrativa*, n. 1043, in *News US* 2014) ha risolto il contrasto, richiamando l'allora prevalente orientamento della Corte di cassazione. Secondo cui l'individuazione del giudice dell'appello non può ricondursi alla nozione di competenza risultante dal codice di procedura civile, capo primo, titolo primo, libro primo. Le attribuzioni dei poteri in primo e in secondo grado non hanno, infatti, *eadem ratio* e, dunque, non si possono applicare analogicamente, per l'individuazione della cognizione in grado di appello, gli artt. 50 e 38 c.p.c. Ne deriva che l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere dell'impugnazione non è inquadrabile quale questione di competenza, ma di ammissibilità del gravame, da dichiararsi preclusa se prospettata a un giudice diverso da quello individuato per legge dall'art. 341 c.p.c., determinandosi la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26375);
- h) tale orientamento restrittivo si fonda su un argomento testuale, ossia la mancata attribuzione delle funzioni ai giudici delle impugnazioni in termini espressi di "competenza", e su uno sistematico, ovverosia l'incoerenza fra l'affermare un principio di favore per chi esercita il diritto di impugnazione, sbagliando ad individuare il giudice, e il rispetto delle regole in materia di inammissibilità e

improcedibilità, cui il legislatore ha subordinato l'esercizio di impugnazione (Cass. civ., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23594; *idem*, sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2709 in *Rep. Foro it.* 2005, *amministrazione della Pubblica sicurezza*, n. 16);

- i) l'adunanza plenaria ha ritenuto le suddette considerazioni estensibili anche al processo amministrativo in quanto anche in tale rito l'erronea individuazione del giudice di appello da parte del ricorrente non determina un problema di competenza territoriale;
- j) l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, sul quale si è fondato l'arresto della adunanza plenaria n. 12 del 2014, tuttavia, è ormai quasi del tutto superato, prevalendo ormai la tesi secondo cui l'appello proposto dinanzi a un giudice diverso da quello indicato per legge non determina l'inammissibilità della impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c. (secondo cui "*L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge*"), ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii*, nell'ipotesi sia di appello proposto dinanzi a un giudice territoriale non corrispondente a quello indicato dalla legge, che di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame;
- k) in particolare, le sezioni unite della Corte di cassazione 14 settembre 2016, n. 18121 (in *Foro it.* 2017, I, 648, con nota di MASTRANGELO) non hanno ritenuto condivisibile l'assunto da cui muove l'orientamento giurisprudenziale restrittivo che esclude l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., e ciò in quanto il vizio derivante dall'individuazione di un giudice di appello diverso rispetto a quello determinato ai sensi dell'art. 341 c.p.c. non rientra tra i casi per i quali è espressamente prevista dalla legge la sanzione della inammissibilità del gravame e nemmeno tra quelli in cui non sia configurabile il potere di impugnare. Tale vizio, infatti, non incide sull'esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi ad un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame;
- l) il Consiglio di Stato condivide la tesi delle sezioni unite n. 18121 del 2016 cit. (che aderisce all'indirizzo, ricorrente in dottrina, che tende ad accostare l'ipotesi della competenza funzionale al fenomeno della giurisdizione, piuttosto che a quello della competenza vera e propria);

- m) ciò porterebbe a superare quanto affermato dall'adunanza plenaria n. 12 del 2014 in ordine alla "competenza funzionale inderogabile" di cui è titolare in relazione alla impugnazione degli atti proposti contro le sentenze del Tar Sicilia, con la conseguenza che le norme che individuano il giudice dell'appello, avendo carattere funzionale, non atterrebbero alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale e non sarebbe quindi possibile estendere le disposizioni che, in primo grado, disciplinano la riassunzione del processo avanti al giudice competente;
- n) pertanto è ritenuta condivisibile la più recente tesi della Corte di cassazione secondo cui il legislatore, con gli artt. 59, l. n. 69 del 2009 e 11 c.p.a., ha esteso l'applicabilità della *translatio iudicii* al caso di errore nell'individuazione del giudice munito di giurisdizione e che, a seguito della [sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2013](#) (in *Foro it.* 2013, I, 2690, con nota di D'ALESSANDRO, ACONE, FRASCA, in *Corriere giur.* 2013, 1107, con nota di CONSOLO, in *Dir. e pratica lav.* 2013, 2542, in *Giur. constit.* 2013, 3296, in *Giusto processo civ.* 2013, 1107, con nota di BOVE, in *Giur. it.* 2014, 1381, con nota di BUZANO, ASPRELLA, in *Giurisdiz. amm.* 2013, III, 611, in *Riv. dir. internaz.* 2013, 1329, in *Riv. arbitrato* 2014, 81, con nota di BOVE, BRIGUGLIO, MENCHINI, in *Riv. arbitrato* 2014, 81, con nota di SASSANI), analogo effetto conservativo è riconosciuto anche nei rapporti tra giudici e arbitri. Diversamente opinando, si finirebbe con l'attribuire all'errore nella individuazione del giudice territorialmente competente per l'appello conseguenze ben più rilevanti rispetto all'ipotesi di errore nella individuazione del giudice munito di giurisdizione; il che, alla luce dell'evoluzione subita dal nostro ordinamento processuale, si tradurrebbe in una incoerenza del sistema difficilmente giustificabile;
- o) le sezioni unite hanno poi richiamato i principi dell'effettività della tutela giurisdizionale, corollario del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., e del giusto processo, di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, immanenti nel nostro sistema processuale, ai quali si deve ispirare l'interpretazione delle norme processuali in generale e, più in particolare, di quelle volte all'individuazione del giudice munito di giurisdizione e di competenza ([Corte cost. n. 77 del 2007](#) in *Foro it.* 2007, I, 1009, con nota di ORIANI, in *Nuova rass.* 2007, 766, in *Contratti Stato e enti pubbl.* 2007, 300, con nota di STECCANELLA, in *Urbanistica e appalti* 2007, 814, con nota di SIGISMONDI, in *Fisco* 1 2007, 4169, in *Giornale dir. amm.* 2007, 958, con nota di PAJNO, in *Riv. giur. edilizia* 2007, I, 487, con nota di SANDULLI, in *Giust. amm.* 2007, 379, con nota di PETRI, in *Dir. proc. amm.* 2007, 796, con nota di

SIGISMONDI, in *Guida al dir.* 2007, fasc. 13, 89, con nota di FINOCCHIARO, CLARICH, in *Giur. costit.* 2007, 726, con nota di MANGIA, in *Riv. dir. proc.* 2007, 1577, con nota di ACONE, in *Giur. it.* 2008, 693, con nota di FRASCA, in *Foro amm.-Cons. Stato* 2007, 2103, con nota di SCOGNAMIGLIO). Seguendo sul punto anche gli insegnamenti del giudice delle leggi ([sentenza n. 220 del 1986](#), in *Foro it.* 1986, I, 2669, ma v. anche [sentenza n. 123 del 1987](#) in *Foro it.* 1987, I, 1351, in *Corriere giur.* 1987, 498, con nota di CARBONE, [n. 579 del 1990](#) in *Foro it.* 1991, I, 709, in *Cass. pen.* 1991, I, 1331, con nota di MANZIONE, il quale ha osservato che “*il giusto processo civile viene celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto: il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, nè deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il giudice*”);

- p) la Corte costituzionale da ultimo ([sentenza 9 luglio 2021, n. 148](#) in *Foro it.* 2021, I, 3009, con nota di TRAVI) ha affermato che le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito; a tale principio “*si ispira pressoché costantemente - nel regolare questioni di rito - il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente - volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall'altro lato, l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito - non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa*”;
- q) la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18121 del 2016 cit. ha, quindi, concluso che la nozione di "competenza funzionale" propria del giudice di appello, nella quale si intrecciano criteri di competenza "orizzontale" e "verticale", induce a ritenere applicabile il principio della *translatio iudicii* non solo nella ipotesi di erronea individuazione del giudice territorialmente competente, ma anche in quella di erronea individuazione del giudice competente per grado;
- q1) pertanto, una volta che si riconosca effetto conservativo all'atto di appello proposto dinanzi a un giudice territorialmente incompetente, non si vede per quale ragione debba escludersi il medesimo effetto nel caso di gravame (sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia corretta) proposto ad

un giudice non corrispondente per grado a quello indicato dall'art. 341 c.p.c.-;

- q2) poiché si è in presenza di un vizio che attiene alla "competenza funzionale" del giudice di appello, non può che derivarne, per ragioni di coerenza del sistema, identiche conseguenze, rinvenibili, sul piano del diritto positivo, nel meccanismo delineato dall'art. 50 c.p.c. si veda in tal senso Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5092 (in *Rep. Foro it.* 2018, *Competenza civile*, n. 16);
- r) la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione ([sez. un., 18 giugno 2020, n. 11866](#) in *Foro it.* 2020, I, 3887, nonché in *Giur. it.* 2021, 216, con nota di NASSANO; *idem*, [sez. III, 15 maggio 2018, n. 11740](#); *idem*, [16 ottobre 2017, n. 24274](#) in *Foro it.*, 2018, I, 247) si è conformata alle sezioni unite n. 18121 del 2016 cit., chiarendo che l'effetto conservativo e la *traslatio iudicii* presuppongono che il mezzo di impugnazione sia quello ammesso dalla legge, rimanendo gli stessi esclusi quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per cassazione invece che l'appello ([sez. VI, 20 luglio 2020, n. 15395](#) in *Rep. Foro it.* 2020, *Impugnazioni civili in genere*);
- s) alla luce di tale nuovo orientamento la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente passaggio in decisione della sentenza di primo grado, avverso una sentenza del T.a.r. per la Sicilia, solo perché proposto dinanzi al Consiglio di Stato e non al C.g.a. non appare conforme ai principi che regolano il processo;
- t) a sostegno delle suddette conclusioni può essere invocata la stessa natura del C.g.a., le cui due sezioni (con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali) costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 24 dicembre 2003, n. 373, "Sezioni staccate del Consiglio di Stato", con la conseguenza che più che di impugnazione erroneamente proposta "ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo" si tratterebbe di appello proposto a diversa Sezione dello stesso giudice;
- t1) il rapporto che sussiste tra Consiglio di Stato e C.g.a. è stato ben delineato dal [parere della sez. I del Consiglio di Stato 11 febbraio 2021, n. 186](#) (in www.giustiziasieme.it, 14 gennaio 2022, con nota di R. PAPPALARDO "il membro laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è un consigliere di Stato? (Nota a [Cons. St., Sez. V, 14 settembre 2021, n. 6282](#))"), che ha riconosciuto la possibilità per il C.g.a. di deferire l'affare consultivo

all'adunanza generale del Consiglio di Stato e, per le controversie in sede giurisdizionale, di rimettere la decisione all'adunanza plenaria, in esatta corrispondenza all'analogia facoltà delle altre sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, *"in considerazione del carattere unitario del complesso costituito dal Consiglio in questione e dal Consiglio di Stato"*;

- t2) inoltre l'art. 100 c.p.a. individua il giudice competente a decidere le impugnazioni delle sentenze del T.a.r. per la Sicilia (*"avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia"*), ma non gli effetti derivanti dall'erronea proposizione dell'appello (dinanzi al Consiglio Stato in luogo del C.g.a.), con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere applicabile anche in appello l'istituto della *translatio iudicii*, pena la violazione del principio del giusto processo e dell'effettività della tutela, che sarebbero sacrificati solo perché il ricorso è stato proposto ad una Sezione diversa dello stesso giudice di appello;
- u) alla luce del mutato quadro giurisprudenziale della stessa Corte di cassazione (rispetto a quello assunto alla base dell'a.p. n. 12 del 2014) con la decisione in rassegna si è ritenuto di dover nuovamente investire l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ai sensi del comma 3 dell'art. 99 c.p.a., anche in considerazione della rilevanza della questione, che incide sul diritto di difesa costituzionalmente garantito, in materie toccanti diritti fondamentali della persona, come nell'appello all'esame del Collegio, ma anche in materie economicamente sensibili come gli appalti o rilevanti nella vita di ogni cittadino, quale l'edilizia (è il caso affrontato dal [Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3062](#) (in *Rep. Foro it.* 2015, *Giustizia amministrativa*, n.° 237)).

III. – Per completezza, si osserva quanto segue:

- v) il [C.g.a. con ordinanza 21 marzo 2022, n. 348](#) (oggetto della [News US n. 33 del 1 aprile 2022](#) alla quale si rinvia per approfondimenti) ha deferito all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i quesiti sull'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 5, [d.lgs. n. 373 del 2003](#) - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato - secondo cui *"all'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra*

il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato”) e, in particolare, se tale disposizione sia riferibile ai soli conflitti di competenza attuale o anche a quelli virtuali che sono determinati dalla contemporanea pendenza dell’appello sulla competenza davanti al C.g.a. e al Consiglio di Stato, nonché sull’organo competente a decidere il regolamento di competenza nel caso in cui il T.a.r. per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro T.a.r.